

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA EMILIA ROMAGNA”



Sede legale:

Borgo dei Servizi
Via San Donato, 74
40057 Granarolo dell'Emilia

Email: ccsvi.emiliaromagna@gmail.com

C.F. - 91330310375

Coordinate bancarie :

CASSA DI RISPARMIO in Bologna, Via Farini, 22 - 40124 Bologna

Per l'operatività italiana:

IBAN : IT29 HO63 8502 4011 0000 0009 525

Per l'operatività estera:

IBAN : IT29 HO63 8502 4011 0000 0009 525

BIC : IBSPIT2B

Articolo 1 – Denominazione, sede e logo

E' costituita in Granarolo dell'Emilia (BO) una associazione di volontariato che persegue il fine della solidarietà sociale, umana, civile e culturale, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata: " CCSVI nella Sclerosi Multipla – Emilia-Romagna".

Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale, sita in Via San Donato n. 74 di Granarolo dell'Emilia (BO).

Il Logo che rappresenterà l'Associazione è costituito da quello già in essere della Associazione nazionale CCSVI nella sclerosi multipla ONLUS, con l'aggiunta della dizione "Emilia-Romagna".

Articolo 2 – Scopo ed oggetto sociale dell'Associazione

La presente Associazione nasce in continuità all'Associazione nazionale "CCSVI nella Sclerosi Multipla" secondo quanto descritto nel Titolo 3 del suo Statuto ed attenendosi alle direttive e valutazioni del Consiglio Direttivo Nazionale (brevemente detto C.D.N.) di suddetta Associazione. Si intende pertanto operare in tutto il territorio regionale in rappresentanza dell'Associazione nazionale. La presente Associazione quindi è da considerarsi sezione periferica regionale (Regione Emilia Romagna) di "CCSVI nella Sclerosi Multipla".

L'Associazione non ha fine di lucro diretto o indiretto, è apolitica e si prefigge i seguenti scopi:

- a) incoraggiare, coordinare e sostenere la ricerca rivolta alla prevenzione, diagnosi e cura della Sclerosi Multipla (brevemente definita S.M.) con particolare riferimento alle sue connessioni con l'Insufficienza Venosa Cronico Cerebro-Spinale (brevemente definita CCSVI) nella Regione Emilia Romagna;
- b) aiutare e sostenere i pazienti, di cittadinanza italiana o straniera, affetti da queste malattie. Si vuole, inoltre, dare appoggio alle famiglie di questi pazienti;
- c) diffondere nel sistema socio-sanitario e nella società civile della Regione Emilia Romagna informazioni scientifiche concernenti i risultati delle ricerche riguardanti le sindromi succitate e i progressi nel campo della loro prevenzione, diagnosi e cura;
- d) pubblicizzare le caratteristiche principali delle sindromi neuro-vascolari connesse a S.M. e CCSVI ed i risultati della ricerca scientifica nella Regione Emilia Romagna;
- e) promuovere e sostenere le ricerche svolte sia da istituzioni o enti pubblici e privati, sia da operatori o esperti, che abbiano come obiettivo la prevenzione, la diagnosi e la cura della Sclerosi Multipla, della CCSVI e di altre malattie correlate;

- f) collaborare e cooperare con il Sistema Sanitario Nazionale (brevemente definito S.S.N.), con il sistema socio-sanitario assistenziale privato, nonché con altre Istituzioni ed Enti aventi scopi affini o connessi a quelli dell'Associazione in tutte le attività che non risultino incompatibili con gli scopi statutari o con la natura stessa dell'Associazione;
- g) organizzare, promuovere e gestire, nella Regione Emilia Romagna, attività di orientamento e aggiornamento per volontari, disabili neuromotori e loro congiunti.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale a livello regionale e provinciale, comprese le compravendite immobiliari e le permutate di beni mobili ed immobili.

Articolo 3 – Finalità dell'Associazione

A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione "CCSVI nella Sclerosi Multipla - Emilia Romagna", per il raggiungimento del suo scopo, intende promuovere varie attività, tra le quali:

- a) Attività sociali: sostenere le attività di assistenza ai soggetti colpiti da Sclerosi Multipla ed alle loro famiglie; stipulare contratti, convenzioni, protocolli d'intesa e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro che perseguano finalità di interesse sociale; svolgere, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge, attività di raccolta di fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative.
- b) Attività ricreative: incontri, manifestazioni culturali e sportive, fiere, mostre, spettacoli, ricorrenze, gite ed attività turistiche e quant'altro previsto per il tempo libero.
- c) Attività sportive: organizzazione di eventi sportivi per disabili e non, festa dello sport ed eventi in genere.
- d) Attività editoriale: promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testate, dispense, notiziari, indagini, giornali, pubblicazione di atti di convegni e di seminari di studi e di ricerche.

Svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone, attività che possono anche essere svolte in collaborazione con soggetti italiani ed esteri;

- a) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali necessari;
- b) compiere, nei limiti e con l'osservanza delle modalità di legge, operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nonché ricevere sovvenzioni, contributi, mutui e finanziamenti.

Articolo 4 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, così come previsto dall'art.13 e dall'art.28 del presente Statuto.

Articolo 5 – Associati

Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutte le persone di ambo i sessi, con residenza o domicilio nella Regione Emilia Romagna, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. E' prerogativa essenziale che costoro siano a tutti gli effetti soci dell'Associazione "CCSVI nella Sclerosi Multipla"

I Soci Effettivi ed Ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, entro il 30 marzo di ogni anno. Trascorso tale termine, i soci non in regola con il pagamento perdono il diritto di voto, come stabilito dall'articolo 11 dello Statuto. I Soci che non paghino la quota associativa entro due mesi dal suddetto termine vengono dichiarati definitivamente decaduti come stabilito dall'articolo 8 dello Statuto.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Articolo 6 – Doveri e diritti degli associati

I soci ammessi all'Associazione hanno il dovere di:

- a) osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti nonché le disposizioni contenute nelle deliberazioni degli Organi sociali;
- b) cooperare con gli Organi sociali per il conseguimento degli scopi Statutari.
- c) prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci ammessi all'Associazione hanno il diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Articolo 7 – Domanda di ammissione

Per essere ammesso socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
2. dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
3. n. tesseramento all'Associazione "CCSVI nella Sclerosi Multipla"

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione, sempre motivata, l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la podestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 8 – Decadenze dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

1. dimissione volontaria;
2. morosità protrattasi per oltre due mesi nella scadenza del versamento richiesto dalla quota associativa;
3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
4. scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'Art. 28 del presente Statuto.
5. perdita della qualità di socio nell'Associazione "CCSVI nella Sclerosi Multipla".

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera 3), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 9 – Organi

Gli organi sociali sono:

1. l'Assemblea generale dei soci;
2. il Presidente;
3. il Consiglio Direttivo.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Articolo 10 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo limitrofo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le Assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 11 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo. Il Consiglio Direttivo verificherà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Per eventuali contestazioni sulla completezza dell'elenco soci è ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 12 – Assemblea ordinaria

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo dieci giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione degli organi direttivi dell'associazione e su tutto quanto viene ad essa demandato che non rientri nella competenza dell'assemblea straordinaria e che sia legittimamente sottoposto al suo esame ai sensi del precedente art.10 comma 2.

Articolo 13 – Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. A sensi dell'articolo 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 14 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica con comunicazione di effettiva avvenuta lettura da parte del socio, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari variabile da 3 a 7 componenti, determinato, di volta in volta dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, nella sua prima seduta elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto. Ove non vi siano candidati che non abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che avrà luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 17 – Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Articolo 18 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
2. Redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea
3. Fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 10 comma 2;
4. Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
5. Adottare i provvedimenti di radiazione verso soci qualora si dovessero rendere necessari;
6. Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

Articolo 19 – Il Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Parteciperà quadrimestralmente, alla Consulta di Coordinamento nazionale.

Inoltre, ha il compito di coordinare le eventuali Sezioni Provinciali.

Articolo 20 – Il Vice-presidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i Verbali e attende alla corrispondenza. La carica di Segretario e di Tesoriere, figura spiegata nell'articolo successivo, può convergere solo in casi eccezionali nella stessa persona.

Articolo 22 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - Il Rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

Articolo 24 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Articolo 25 - Risorse economiche- Fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 26 - Sezioni

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni provinciali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Le sezioni provinciali vengono comunque costituite dal CDN dell'Associazione "CCSVI nella Sclerosi Multipla" e saranno governate mediante regolamento standard valido per ogni sezione Provinciale, adattato al Regolamento provinciale dell'Associazione "CCSVI nella Sclerosi Multipla – Emilia Romagna".

Le Sezioni provinciali dovranno operare in maniera coordinata e secondo le linee guida deliberate dal Consiglio Direttivo Regionale (brevemente detto CDR).

Articolo 27 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Articolo 28 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 29 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni riportate nel Codice Civile e delle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni.